



**DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**  
**“MISURE DI POTENZIAMENTO**  
**DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**E DI SOSTEGNO ECONOMICO**  
**PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE**  
**CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**  
**DA COVID-19” ( G.U. N. 70 DEL 17/03/2020)**

A SEGUIRE GLI ARTICOLI DEL DECRETO  
LEGGE CHE INTERESSANO MAGGIORMENTE  
LA NOSTRA CATEGORIA

ESTRATTO A CURA  
DELL’AVV. FRANCESCO SCORZA (CNGEGL)

## MISURE RIGUARDANTI GLI ISCRITTI

**L’articolo 8** del decreto legge ha previsto che il Ministero della difesa può conferire - previo avviso pubblico e previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative -incarichi individuali a tempo determinato, per un anno, non rinnovabile, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. Tale misura si affianca a quelle di potenziamento e di permanenza in servizio di personale sanitario, anche con qualifica dirigenziale, per il periodo di emergenza prevista in altre disposizioni del decreto.

**Gli articoli 23 e 25** prevedono - in aggiunta alle ulteriori misure di sostegno per il lavoro, anche in materia di congedo e indennità ai lavoratori - un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro - o di 1000 euro, con riferimento al personale sanitario - per i lavoratori autonomi, anche non iscritti all’INPS e iscritti alle casse previdenziali, subordinatamente alla comunicazione da parte di queste ultime del numero dei beneficiari.

**Gli articoli 27 e 28** riconoscono ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata dell’INPS, nonché alle gestioni speciali dell’AGO, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, purché non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**Dall’articolo 44** è prevista, a favore dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire il riconoscimento di una indennità nel limite di spesa previsto.

**All’articolo 54**, si aggiunge, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”) dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo, ferme restando le condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell’indicatore dell’ISEE.

**L’articolo 62** prevede: a) la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; b) la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

**L’articolo 63** riconosce un premio pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Alle suddette disposizioni si aggiungono quelle in materia di lavoro agile (articolo 39) e di credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64), che - unitamente ad altre - potrebbero essere di interesse degli iscritti facenti parte di studi o imprese operanti nel settore di competenza, nonché le previsioni in tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.